

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Provincia di Varese

STATUTO COMUNALE

ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Territorio e sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 5,34 e confina con i Comuni: a nord Fagnano Olona e Locate Varesino, a est Mozzate, Locate e Carbonate, a ovest Solbiate Olona e Fagnano Olona e a sud Gorla Minore.
2. Il palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza Martiri della Libertà n. 19.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 2

Comune

1. Il Comune di Gorla Maggiore è ente locale che rappresenta la propria Comunità ed esercita le funzioni di interesse pubblico ad esso attribuite; è ente autonomo nel rispetto della Costituzione, e dei principi generali dell'ordinamento.
2. Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della costituzione.
4. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (art.118, C.4 della Costituzione).

ART. 3

Finalità e intenti

1. Il Comune riconosce la persona umana come fondamento della Comunità, e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.
2. Il Comune promuove la libertà dei singoli e della Comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.
3. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche all'organizzazione politica, economica e sociale del Comune, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.
4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze:
 - a. attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
 - b. riconosce la dignità e il primato della persona in ogni momento della sua vita fino alla sua morte, e tutela la famiglia quale cellula primaria per la costruzione della Comunità civile, come riconosciuta dalla Costituzione, mediante adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e ponendo una attenzione particolare ai gruppi più deboli e bisognosi di tutela;
 - c. sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona, riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo, e riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione senza fini di lucro;

- d. riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene Comune;
- e. riconosce e valorizza, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, l'identità storica, culturale e linguistica presenti sul territorio;
- f. promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione degli stranieri residenti, e favorisce una cultura di cooperazione internazionale;
- g. tutela l'ambiente, il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, promuovendo politiche di risparmio energetico e sostenendo interventi di riqualificazione ambientale;
- h. promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;
- i. promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione, e persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti di informazione al pubblico e della trasparenza;
- j. promuove la semplificazione amministrativa;
- k. riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne, e sostiene iniziative atte a promuovere la democrazia paritaria, economica e politica.

ART. 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, collaborazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. *Il funzionario individuato, ai sensi del regolamento di organizzazione, cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messo Comunale nominato dal Sindaco e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.*

ART. 6

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Gorla Maggiore e con lo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche solenni ricorrenze civili o religiose, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone Comunale.
3. Il Regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio Comunale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

ART. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Esso si articola al suo interno in: Presidenza, Consiglieri Comunali, riuniti anche in gruppi, e Commissioni.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale adotta, tra l'altro, i seguenti atti fondamentali:
 - a. Statuti dell'ente e delle aziende speciali e regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
5. Il Consiglio, oltre agli atti previsti dalla legge, approva ordini del governo, mozioni e tutti gli atti che, pur non avendo natura provvedimento, esprimono comunque l'indirizzo politico-amministrativo del Comune o la potestà di controllo del Consiglio.
6. Il Consiglio conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

7. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART. 9

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni è disciplinato dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali si intendono adottati dal Consiglio Comunale gli atti che hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, non considerando espressioni di voto le astensioni, le schede bianche o nulle.

ART. 10

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata e presieduta dal Sindaco nei termini previsti dalla normativa.

ART. 11

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale definisce, con apposito provvedimento, gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
2. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 12

Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Anche i consiglieri hanno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio Comunale verifica ed adegua le linee programmatiche di governo.

ART. 13

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto predisposto dalla Giunta, la competenza a nominare il commissario per l'adozione degli atti previsti dalla legge è attribuita al Prefetto. Compete in ogni caso al Segretario Comunale informare tempestivamente il Prefetto del verificarsi di uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000, è causa di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 14

Consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

ART. 15

Doveri e prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa per tutte le questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio Comunale. In particolare hanno diritto:
 - a. di ottenere dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto del Consigliere con la funzionalità degli uffici e dei servizi;
 - b. di presentare mozioni, interpellanze e proposte di deliberazioni;
 - c. di presentare al Sindaco o agli Assessori da esso delegati interrogazioni od ogni altra istanza di sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione. Le forme ed i motivi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

I Consiglieri sono tenuti al segreto d'Ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra Comunicazione ufficiale. In assenza, le Comunicazioni saranno effettuate presso l'Ufficio segreteria del Comune stesso.

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e ne danno Comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo si identificano nel Capolista.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; garantisce un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio, rivolta a rispondere alle finalità generali. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare

nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'assemblea consiliare, può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti o temporanee.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo comunque la presenza di almeno un esponente per ciascuno dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

ART.18

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri.
2. Questi ultimi esercitano tale iniziativa inviando la proposta di deliberazione al Sindaco, che provvede a trasmetterla ai funzionari responsabili per i prescritti pareri e per l'ulteriore corso.

ART. 19

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore al numero massimo consentito dalla legge.
Il Sindaco, all'atto della nomina, determinerà in concreto il numero dei componenti la Giunta Comunale sulla base di valutazioni politico-amministrative.
2. Gli Assessori, e tra loro il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, assicurando pari opportunità tra uomo e donna e promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio prendendo parte alla relativa discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Il Sindaco, nella prima seduta consiliare utile, provvede a dare Comunicazione al Consiglio Comunale, della nomina della Giunta. Allo stesso modo il Sindaco Comunica al Consiglio Comunale le eventuali successive variazioni riguardanti la composizione della Giunta Comunale o le attribuzioni dei suoi componenti.

ART. 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
2. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale per la redazione del verbale.
In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Presidenza è affidata al ViceSindaco o all'Assessore delegato, ovvero, in sua mancanza, all'Assessore anziano.
4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne che per gli argomenti per i quali la legge prevede una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

ART. 21

Attribuzioni

1. La Giunta Comunale, in quanto organo di governo, condivide l'esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, adottando gli atti previsti dalla legge, tra cui:
 - a. approvazione di piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di Governo del Comune, o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti o altri atti comunali;

- b. approvazione accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività di terzi se non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
- c. elaborazione di direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
- d. definizione della toponomastica stradale ed intitolazione di edifici comunali;
- e. autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
- f. assunzione delle decisioni relative alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali, e di attività ricreative varie;
- g. concessione in uso degli immobili di proprietà Comunale, in assenza di regolamento;
- h. determinazione delle tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi del Comune;
- i. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate nonché per i concorsi pubblici;
- j. conferimento incarichi ad esperti esterni non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune, e necessari per la formazione degli atti di competenza della Giunta;
- k. accettazioni lasciti e donazioni di beni mobili e immobili registrati;
- l. approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche;
- m. fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituzione dell'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
- n. nomina della delegazione trattante per la concertazione e la contrattazione decentrata integrativa, elaborazione delle direttive, ed autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- o. relazione annuale al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- p. approvazione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- q. adozione di tutti gli atti generali del Comune che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza degli altri organi comunali o della dirigenza.

2. La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

Art. 22 *Sindaco*

1. Il Sindaco, quale organo di governo, è responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, e costituisce il vertice dell'Ente.
2. Egli è titolare della rappresentanza politico – istituzionale del Comune, e di quella legale nei casi in cui la medesima non sia riconducibile ad un atto che per legge o per Statuto è di competenza di chi esercita la funzione dirigenziale.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza legale generale dell'ente e, fermo restando l'assetto generale delle competenze, può delegare la trattazione di singoli affari o materie agli Assessori.
4. Nell'esercizio della predetta funzione, in particolare, il Sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, e, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Comunale nei casi previsti dalla legge, stipula gli stessi;
 - c. nomina e revoca i responsabili dei servizi o degli uffici comunali;
 - d. nomina i componenti di commissioni o di altri organismi comunali, quando la legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi di governo Comunale od ai titolari della funzione dirigenziale;
 - e. convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
 - f. ha la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dal quale lo stesso dipende;
 - g. esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- h. conferisce incarichi ad esperti esterni, necessari per la formazione degli atti che per legge o Statuto sono espressione delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo, salvo che la legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza alla Giunta o al Consiglio;
- i. concede il patrocinio Comunale in favore di attività di terzi;
- j. adotta gli atti comunali diversi da quelli generali che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi o della dirigenza.

ART. 23

ViceSindaco

1. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del ViceSindaco, svolgono le funzioni del Sindaco gli Assessori, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

ART. 24

Deleghe

1. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni di propria competenza che attengano a materie definite, omogenee e delegabili, secondo l'assetto organizzativo vigente.
2. Per particolari motivi, il Sindaco può assegnare, con atto motivato, a uno o più Consiglieri, il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni assegnate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 25

Decreti del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "Decreti", e sono esecutivi dal momento dell'adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza.
2. Essi sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'Ufficio segreteria.

TITOLO III

ORGANI AUSILIARI

ART. 26

Il Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Egli gode di piena autonomia dagli organi del Comune, ed è tenuto esclusivamente all'osservanza dell'ordinamento.
2. Il Difensore Civico:
 - svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
 - non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
 - esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali.I servizi sono gratuiti per la cittadinanza

ART. 27

Requisiti ed elezione del Difensore Civico

1. Per accedere all'Ufficio è prescritto il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale; la scelta avviene fra i cittadini che, per preparazione, cultura ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza amministrativa.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica; l'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contrattazione.
3. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a scrutinio segreto, e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Prima di assumere le funzioni, l'eletto deve prestare, dinanzi al Sindaco, il giuramento di adempiere il mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

ART. 28

Durata in carica decadenza e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, e può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità della prima elezione; i poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.
2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dall'Assessore non ViceSindaco.

ART. 29

Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o delle aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV

ART. 30

L'azione amministrativa: principi

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di:
 - a. legalità;
 - b. imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento, in modo responsabile e coerente, degli stessi interessi da valutare;
 - c. buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione procedurale, per soddisfare concretamente i bisogni pubblici e privati;
 - d. partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento amministrativo;
 - e. pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione, e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli e associati.

ART. 31

Attività del Comune

1. L'attività Comunale si svolge in coerenza con le linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio Comunale, ed in conformità ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Essa è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.

ART. 32

Pubblicità dell'attività

1. Il Comune rende nota la propria attività, e partecipa alle iniziative più rilevanti che si svolgono e potrebbero interessare la collettività locale rappresentata, ricorrendo ai vari mezzi di Comunicazione sociale. In particolare, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento, in un periodico a stampa e/o telematico nel cui comitato di redazione siano rappresentati tutti i gruppi consiliari, è assicurata l'informazione del contenuto degli atti riguardanti la generalità della popolazione.
2. Salvo diverse forme previste dalla legge la pubblicità legale degli atti è assicurata con la pubblicazione del loro oggetto in elenco all'Albo Pretorio e sul sito telematico.
3. La pubblicità legale, relativa alla ricerca di contraenti comunali o alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente con il Comune, è assicurata anche con la pubblicazione dei relativi avvisi o bandi sul sito telematico Comunale.

ART. 33

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili, e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira ai criteri di equità di giustizia ed equità sociale le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e le tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

ART. 34

Servizi pubblici comunali

1. Salvo i casi previsti dalla legge, il Comune assume la titolarità dei servizi pubblici quando sussistono ragioni di utilità sociale o di convenienza economica.
2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali dell'imparzialità, funzionalità, economicità e del buon andamento, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire soddisfacenti livelli di produttività. Il personale preposto opera con professionalità e responsabilità a servizio dei cittadini.
3. I servizi pubblici comunali sono gestiti secondo le forme previste dalla legge e dai Regolamenti Comunali di gestione dei singoli servizi.
4. Le nomine di competenza del Comune dei componenti organi di amministrazione di enti ed organismi di gestione di servizi pubblici comunali, avvengono sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, che devono prevedere, tra l'altro, la scelta tra persone che godono dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte.
5. Il Comune interviene per rimuovere gli ostacoli economici che impediscono ai suoi abitanti in disagiate condizioni economiche di accedere a servizi pubblici comunali essenziali.

ART. 35

Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. In attuazione ai principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 36

Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e aventi ad oggetto uno degli scopi stabiliti dalla legge e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, tra persone che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
5. Gli Amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
6. La soppressione o la trasformazione delle aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 37

Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale e aventi ad oggetto uno dei fini previsti dalla legge.
2. Il provvedimento consiliare di costituzione, disciplina, attraverso apposite norme regolamentari, l'organizzazione e l'attività dell'istituzione, e contiene un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
3. Le norme regolamentari di cui al secondo comma determinano altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, e determinano la durata in carica del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
4. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
6. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco tra persone che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
7. Gli amministratori delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di leggi, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
8. La soppressione o la trasformazione delle istituzioni è deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 38

Società di capitali

1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione o partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della Comunità locale.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
3. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 39

Fondazioni
Associazioni
ConSORZI

1. Il Comune può prendere parte, come fondatore o associato, a Fondazioni ed Associazioni, nonché a Consorzi istituiti ai sensi della normativa vigente.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 40

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo, e, ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 41

Partecipazione.

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità alla funzione di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.
2. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:
 - a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni;
 - b. i cittadini residenti nell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - c. gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente od in forma associata;
4. Il Comune garantisce, attraverso i propri uffici, la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 ai procedimenti amministrativi di competenza dell'ente, e l'accesso agli atti con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Il Comune promuove le Consulte, quali istituti di partecipazione popolare nell'ambito dell'amministrazione locale, costituite – oltre che da consiglieri comunali – anche da cittadini residenti ai sensi del successivo art. 47, che siano espressione delle realtà e delle forze economiche e sociali della Comunità locale amministrata. Le Consulte supportano gli organi di governo dell'amministrazione comunale nelle materie a questi ultimi attribuite. La disciplina relativa alla composizione, alle attribuzioni ed alle modalità di funzionamento delle Consulte è demandata al regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 42

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, riconoscendone il significato di aggregazione e di proposta dei cittadini.

2. Le libere associazioni assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi, ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. La valorizzazione delle libere associazioni può avvenire tramite:
 - a. l'esercizio del diritto all'informazione;
 - b. il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti;
 - c. interventi di natura economica entro i limiti delle disponibilità di bilancio e le condizioni fissate dal regolamento;
 - d. concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune mediante convenzione, finalizzate a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità;
 - e. altre forme e modalità che potranno essere specificate nel regolamento.

ART. 43

Forum dei cittadini.

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche, oppure consultazioni finalizzate a migliorare la Comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare temi specifici o questioni di particolare urgenza. Partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione, responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
3. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione e di funzionamento dei forum e delle consultazioni, assicurando il rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART. 44

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 45

Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti possono rivolgere petizioni all'amministrazione, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, per quanto riguarda le materie di loro rispettiva competenza, decidono sulle petizioni entro 60 giorni dal loro ricevimento al protocollo Comunale, dandone motivata comunicazione ai proponenti.
3. Le petizioni sono sottoscritte da almeno 50 cittadini residenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del referendum di cui al successivo articolo.

ART. 46

Referendum consultivo

1. Il referendum, che può avere soltanto carattere consultivo, è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità civica e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco o su iniziativa del Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, oppure quando lo richieda almeno un sesto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Sull'ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga da cittadini elettori, si pronuncia un collegio composto da esperti in diritto amministrativo nominati secondo modalità definite nel regolamento. Il giudizio sull'ammissibilità sarà formulato tenendo anche conto dell'esistenza di eventuali atti che abbiano già impegnato l'ente sulla materia oggetto del referendum secondo i criteri previsti dal regolamento.
5. Il referendum consultivo deve riguardare le materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione della materia tributaria e tariffaria, e non può avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 47

Popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo che facciano riferimento alla popolazione vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 48

Principi organizzativi

1. L'attività amministrativa comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, si svolge secondo un modello organizzativo che prevede relazioni funzionali tra le varie unità organizzative.
2. Il vertice dell'organizzazione burocratica del Comune è costituito dal Segretario generale, che, a tal fine, assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella del governo del Comune, nonché l'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati per settori di attività comprendenti diverse unità organizzative semplici, secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa Comunale.
4. La dotazione organica del personale Comunale deve essere determinata, tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di specifiche capacità professionali.
5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
6. Le modalità di riparto dell'attività tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

ART. 49

Segretario generale

1. Il segretario generale, nominato dal Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, partecipa all'attività amministrativa Comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge o attribuite dallo Statuto e dai regolamenti oppure conferite dal Sindaco.
2. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.
3. La Direzione generale dell'organizzazione Comunale può essere affidata al Direttore generale nominato dal Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici che ne specifica i compiti.
4. Di norma il Sindaco può conferire al Segretario generale le funzioni di Direttore generale.
5. Il Direttore generale, se diverso dal Segretario, intrattiene con quest'ultimo relazioni organiche funzionali in posizione paritaria.
6. Il regolamento di organizzazione specifica i compiti del Segretario Generale e le modalità di svolgimento.

ART. 50

Funzioni dirigenziali

1. La responsabilità della gestione amministrativa Comunale è propria della funzione dirigenziale, che consiste nel potere di organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendo i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
2. La funzione dirigenziale è attribuita ai responsabili di settore nominati dal Sindaco al vertice di un'area di attività.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale.
4. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area di attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.

ART. 51

Risorse umane.

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati, dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità, e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa Comunale, il personale Comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità.
3. Il regolamento disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali e le modalità di selezione di personale.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 52

Modificazioni statutarie

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali, che enunciano espressamente principi che contrastano con le disposizioni statutarie, comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.

ART. 53

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.